



LICEO STATALE "PRIMO LEVI"

SCIENTIFICO E CLASSICO - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - S. DONATO MILANESE
LINGUISTICO - via Trieste 48, 20098 - S. GIULIANO MILANESE

Sede: Via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

tel: 0255691211-225

fax: 025271789

sito web: levi.gov.it

mail: MIPS11000C@istruzione.it

info@levi.gov.it

PEC: MIPS11000C@pec.istruzione.it

Cod. Sede: MIPS11000C - Cod. Linguistico: MIPS11002E

CF: 80126050154

CUF: UF1K10

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Il presente regolamento è previsto dall'art.4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24.6.98) introdotto nelle scuole dal C.M. n. 371 del 2.9.98 e modificato dal D.P.R. 235/2007.

Tale Statuto fa proprie e sviluppa le indicazioni della " Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo" (il trattato internazionale adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20-11-1989 e ratificato dall'Italia con Legge 27 maggio 1991 n.176 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.135 dell'11-06-1991).

Esso, che per la prima volta raccoglie in un testo unico i diritti e i doveri degli studenti, va ad integrare il Regolamento di Istituto contenente già le norme generali per il funzionamento ottimale del nostro liceo.

Il suddetto art.4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti prevede la creazione di un regolamento disciplinare ispirato ad un nuovo modello educativo (sostituisce gli artt.19-20-21-23-24 del R.D. del 4-05-1925 n.6553), anche in linea con il processo dell'autonomia e con il percorso delineato dal DPR 567/96 sulle attività integrative e la partecipazione studentesca.

Il regolamento di disciplina è dettato da spirito educativo non repressivo, avendo il fine di sviluppare negli studenti il rispetto degli altri e la responsabilità personale, presupposti fondamentali di una crescita culturale e della formazione del cittadino.

Il regolamento è consegnato e allo studente ,ai genitori e ai docenti, insieme al Patto educativo di corresponsabilità. Il patto di corresponsabilità viene consegnato e fatto firmare alle tre componenti nei primi giorni di scuola dell'anno scolastico, durante il periodo di accoglienza.

Art.1 CARATTERI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare si attua sui principi e sulle procedure enunciati nello *Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria (D.P.R.249\288 come modificato da D.P.R. 235\2007)*.

I principi sono i seguenti:

1. la responsabilità è personale e deve essere quindi chiaramente individuata(Art.4.3 Statuto)
2. nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni (Art.4.3 Statuto)
3. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (Art. 4.3 Statuto)
4. non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni non lesive dell'altrui personalità (Art.4.4 Statuto)
5. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e a quello della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dello studente (Art.4.5 Statuto)

6. le sanzioni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al reinserimento dello studente (Art.4.2 Statuto)

Recepisce le direttive stabilite nel *Regolamento d'istituto*, approvata dal Consiglio d'Istituto del 28 novembre 1996

art.2 MANCANZE DISCIPLINARI :

1. Mancata osservanza dei doveri scolastici di:
 - a. frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio; (Art.3.1Statuto)
 - b. comportamento corretto e rispettoso del lavoro proprio e collettivo .(art.3.3 Statuto)
 - c. comportamento rispettoso verso personale della scuola e compagni (Art.3.2 Statuto)
 - d. rispetto dei dispositivi di sicurezza;(Art.3. 4 Statuto)
 - e. uso corretto di strutture, macchinari e sussidi didattici, (Art.3.5.Statuto) in particolare la classe, la palestra e i laboratori.
2. Inadempienze rispetto alle disposizioni organizzative dell'Istituto quali:
 - a. intervento di esperti non autorizzati (art.21 Regolamento)
 - b. affissione di manifesti in spazi non idonei e privi di firma, data, classe di appartenenza (art.22 Regolamento)
 - c. ritardi, assenze non giustificate anche alle attività non di lezione svolte nel contesto dei lavori scolastici (tranne i casi di forza maggiore), uscite non autorizzate dalla classe o dai locali della scuola (art. 23, 26 Regolamento)
 - d. mancata osservanza del divieto di fumo e di utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici non autorizzati (art. 24 Regolamento)
 - e. divieto di vendere e distribuire volantini e giornali e di raccogliere denaro all'interno dell'Istituto.
 - f. azioni di disturbo del lavoro comune (art.3.3 Statuto)
 - g. attività non congrue con il lavoro in atto.(art.3.3 Statuto)
3. Inosservanza delle norme di igiene e di rispetto ambientale , (art.3.6 Statuto)
4. Danneggiamenti volontari ai locali, alle attrezzature della scuola (art. 20, Regolamento). Gli studenti sono responsabili della cura e conservazione dell'aula.
5. Manomissione o alterazione di documenti scolastici: libretto dei voti e delle giustificazioni, registri, pagelle, verifiche ecc.
6. Atti e/o parole che offendano la persona e/o il suo ruolo all'interno della scuola(Art.3.5 Statuto)
7. Atti e/o parole che offendono l'identità culturale e la dignità delle persone (art.2.1 Statuto)
8. Comportamenti che rechino pericolo per l'incolumità delle persone(art.4.9 Statuto)
9. Atti di violenza grave o comunque tali da generare un elevato allarme sociale (Art. 4.9-bis Statuto)
10. Presa d'atto di reati gravi, compiuti all'esterno della scuola , che generino un elevato allarme sociale (Art,4.9 , 9-bis9)

Art.3 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI e ORGANI COMPETENTI

1 Organo competente: Docente o Dirigente scolastico:

Sanzioni:

1. Ammonizione verbale (tutte)
2. Temporaneo allontanamento dalla lezione e/o annotazione sul giornale di classe (tutte)
3. Nota sul giornale di classe e/o nota informativa alla famiglia ed eventuale invito al genitore di presentarsi a scuola (nel caso di studenti minorenni)

4. Attività sociali o culturali all'interno della classe
5. Sequestro temporaneo del materiale non idoneo (art.2d Regolamento di disciplina)

2 Organo competente: Consiglio di classe:

Sanzione:

1. Riparazione o rifusione del danno (art.2.3;2.4Regolamentodi disciplina;)
2. Attività sociali di recupero (art.2.5;2.6;2.7Regolamento di disciplina)
3. Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni.

Solo nel caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari (principio della gradualità). E' previsto un rapporto con lo studente e con i genitori tale da facilitare il rientro nella comunità scolastica (art.3.6-3.7-3.8 Statuto)

(art.2.5 e successivi Regolameto di disciplina)

3 Organo competente : Consiglio d'Istituto

Sanzione:

1. Allontanamento dalla scuola con partecipazione allo scrutinio finale e all'esame di stato
2. Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni sino all'intero anno scolastico con esclusione dallo scrutinio finale e dall'esame di stato.

Solo nei casi previsti dalle violazioni n.8; 9 ; 10 del presente regolamento . Deve inoltre essere previsto un programma di recupero educativo con l'obiettivo del reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art.4.9 Statuto)

Nel caso di inopportunità motivata a un reintegro nella scuola, è prevista la possibilità di iscrizione ad altro istituto anche in corso d'anno scolastico (Art.4.10 Statuto)

Art. 4 IMPUGNAZIONI E RICORSI

Contro le sanzioni alle lettere b), c), d) e f) g) h) è ammesso ricorso all'organo di garanzia interno alla scuola di cui al successivo art.5, entro 15 giorni dalla data dell'irrogazione, da chiunque vi abbia interesse, in forma scritta e congruamente motivata.

Art.5 ORGANI DI GARANZIA

L'Organo di garanzia è insediato ogni anno dal Consiglio di Istituto ed è composto da uno studente, un insegnante, un genitore e dal Dirigente scolastico che lo presiede. Lo studente viene designato dal Comitato studentesco; il docente viene designato dal Collegio Docenti nella sua prima seduta; il genitore dal Comitato dei genitori.

I componenti dell'organo di garanzia possono essere riconfermati.

L'organo di garanzia opera secondo i criteri espressi nell'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti citato in premessa. Esso si riunisce, dietro convocazione del Dirigente scolastico, entro sette giorni lavorativi interi dall'impugnazione di una sanzione o dalla richiesta di decisione sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento o dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Di ogni seduta sarà steso un succinto verbale a cura di uno dei componenti designato dal presidente.

L'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il Direttore dell'Ufficio Regionale o un suo delegato decide in via definitiva, sentito un organo di garanzia regionale, contro le violazioni del regolamento d'istituto, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali memorie scritte di chi propone il reclamo o dell'Amministrazione. L'organo di garanzia regionale è composto da 2 studenti, 3 docenti, 1 genitore e presieduto dal Direttore dell'uff. Reg. o un suo delegato.(art.5 commi 3-4-5-dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

Approvato dal Consiglio di Istituto il 30 maggio 2008